

Codice A1603A

D.D. 6 luglio 2017, n. 301

Fase di verifica della procedura di VIA, ex art. 10, comma 2, della legge regionale 40/1998, inerente il progetto relativo a "Nuovo Impianto anaerobico per il pre-trattamento dei reflui industriali ad alto COD, con contestuale produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas)", localizzato nel Comune di Saluzzo (CN), presentato da SEDAMYL S.p.A. con sede legale nel Comune di Saluzzo in via Monviso 24.

Il Direttore
(omissis)
DETERMINA

Il progetto relativo a "Nuovo Impianto anaerobico per il pre-trattamento dei reflui industriali ad alto COD, con contestuale produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas)", localizzato nel Comune di Saluzzo, presentato da SEDAMYL S.p.A. con sede legale nel Comune di Saluzzo (CN) in via Monviso 24, è escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'attuazione, in sede di progettazione definitiva, delle seguenti prescrizioni:

- devono essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie per poter procedere alla realizzazione dell'intervento;
- la posizione dell'attuale punto di scarico "S1", degli apporti quantitativi e qualitativi al depuratore comunale di Saluzzo non deve variare;
- non deve mai esserci contemporaneità di funzionamento del vecchio e del nuovo impianto anaerobico;
- nell'ambito del monitoraggio nel punto di scarico "S1" particolare attenzione dovrà essere posta ai valori di fosforo e di azoto ammoniacale;
- dovranno essere effettuate le opportune verifiche di compatibilità degli apporti quali-quantitativi, nel punto "S1", con il gestore dell'impianto di depurazione aerobico di Saluzzo;"
- dovranno essere previste fasce verdi di mitigazione dell'impatto visivo per l'area impegnata dal nuovo impianto anaerobico (fronti Sud, Ovest e Nord);
- i quantitativi di "terre e rocce da scavo" prodotte nel corso delle attività di cantiere devono essere specificamente indicati;
- la gestione dei materiali di scavo in esubero deve essere indirizzata prioritariamente verso un recupero in loco, ex art. 185 del d. lgs. 152/2006, di tali materiali o alla gestione degli stessi come "terre e rocce da scavo", prevedendo la possibilità di gestire i materiali come rifiuti solo come ipotesi residuale ed a fronte di una reale e dimostrata impossibilità di intraprendere azioni alternative;
- per la fase di cantiere dovrà essere richiesta opportuna autorizzazione in deroga ai sensi della d.g.r. n. 24-4049 del 27 giugno 2012 recante "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52";
- deve essere predisposta una dettagliata planimetria delle aree di cantiere e della loro destinazione (Impianti fissi, sosta mezzi utilizzati, stoccaggio idrocarburi e materiali di scavo, condotte idrauliche interne), che deve prevedere specifiche aree per lo stoccaggio di materiali e rifiuti;
- le aree interferite durante la fase di cantiere devono essere opportunamente recintate e schermate e devono essere adeguatamente ripristinate morfologicamente ridistendendo il terreno vegetale accantonato e rivegetandolo con opportune miscele di semi di specie erbacee autoctone;
- in una apposita relazione devono essere descritte tutte le misure adottate, per l'intera durata dei lavori, per ridurre la produzione e la propagazione delle polveri (copertura con teloni dei materiali trasportati, bagnature dei materiali di scavo stoccati e delle piste sterrate di cantiere), per evitare

sversamenti accidentali di materiali e fluidi inquinanti e per evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterranee;

- ad opere realizzate e ad attività a regime devono essere effettuati dei rilievi fonometrici tesi a verificare il rispetto dei vigenti limiti normativi ed in caso di superamento dei limiti di legge dovranno essere adottati opportuni provvedimenti di bonifica acustica;

- relativamente alle emissioni odorigene la realizzazione del nuovo impianto deve essere effettuata in conformità con le specifiche “Linee Guida” di cui alla d.g.r. n. 13-4554 del 9-01-2017.

Dovrà infine essere comunicato all’ARPA l’avvio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della l.r. 40/1998. Il direttore dei lavori dovrà inoltre trasmettere all’ARPA una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure, di mitigazione e di monitoraggio che sono incluse nella documentazione di progetto comprese quelle previste dal presente provvedimento.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR del Piemonte.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore
Dott. Roberto RONCO